



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 8

10^a COMMISSIONE PERMANENTE (Industria,
commercio, turismo)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

132^a seduta: mercoledì 10 marzo 2010

Presidenza del presidente CURSI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1930) Deputato REGUZZONI ed altri. – Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 5
* ALBERTI CASELLATI, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	3, 4
* BUGNANO (IdV)	4
IZZO (PdL)	5
MONTI (LNP)	4
TOMASELLI (PD)	3
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	7

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP, Io Sud e Autonomie: UDC-SVP-IS-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS. Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1930) Deputato REGUZZONI ed altri. – Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1930, approvato dalla Camera dei deputati.

Informo i colleghi che la Presidenza del Senato, nella seduta antimeridiana dell'Assemblea, ha autorizzato la 10^a Commissione a riunirsi per la discussione e la conclusione, in sede deliberante, del disegno di legge in titolo.

Ricordo altresì che, nella seduta di ieri, la Commissione aveva convenuto all'unanimità di assumere come testo base per la discussione il testo risultante dalle modifiche approvate, in sede referente, nella seduta del 3 marzo scorso, con l'intesa che si dà per acquisito il lavoro svolto dalla Commissione in quella sede.

Ha pertanto facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, per memoria storica vorrei ricordare che il Ministro per i rapporti con il Parlamento in data 4 marzo 2010 ha inviato alla Presidenza del Senato ed alla Presidenza della Commissione industria una lettera nella quale si comunicava che il Governo prestava il proprio consenso alla discussione, in sede deliberante, del disegno di legge in titolo, a condizione, richiesta dal Ministero che rappresento, che venissero soppressi i commi 3 e 4 dell'articolo 3.

Informo oggi la Commissione che il Ministero della giustizia ha ritenuto di mantenere come unica condizione per il prosieguo dell'esame del provvedimento in sede deliberante la soppressione del comma 3 dell'articolo 3.

TOMASELLI (*PD*). Esprimo la soddisfazione del Gruppo Partito Democratico per la decisione assunta dal Ministero della giustizia che elimina un elemento di discussione interna alla Commissione. Ieri, infatti, avevamo concordato unanimemente di addivenire allo stralcio del comma 3 dell'articolo 3 ed eravamo invece perplessi sulla opportunità di eliminare, come inizialmente richiesto dal Ministero della giustizia, il comma 4 che conteneva alcuni riferimenti che, a nostro avviso, avrebbero dovuto rimanere nell'articolato legislativo: quelli relativi alla violazione delle

norme previste per il procedimento di etichettatura volto alla qualificazione del *made in Italy*, contenuta, in particolare, nell'articolo 1 del provvedimento in esame. A nostro avviso, infatti, la violazione reiterata e la violazione organizzata delle norme necessitavano di una sanzione ben più grave della semplice multa pecuniaria. Si erano quindi individuate pene anche di natura reclusiva.

Il fatto che il Governo abbia acceduto agli argomenti discussi ieri in questa Commissione per noi è motivo di soddisfazione e, quindi, vengono meno le perplessità che erano sorte nel corso dell'esame del provvedimento per il quale preannunciamo che esprimeremo un voto favorevole, in maniera spero unanime.

MONTI (*LNP*). Nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo Lega Nord sul provvedimento in esame, colgo l'occasione per ringraziare il presidente Corsi, il relatore Paravia e il ministro Alfano.

Stigmatizzo, invece, l'atteggiamento dell'apparato burocratico del Ministero ai cui dirigenti saremmo stati sottomessi se non fosse stato per l'iniziativa della senatrice Bugnano, che ringrazio, di riportare in Commissione l'esame del disegno di legge nell'impianto sanzionatorio originario. Proprio oggi ho parlato con il Ministro che ha manifestato il proprio consenso affinché la Commissione procedesse nel senso concordato.

Non credo che il Parlamento possa essere condizionato dalla dirigenza di un Ministero; non è possibile legiferare in questo modo. Ritengo, quindi, che su questo debba essere svolta una riflessione forte da parte nostra.

BUGNANO (*IdV*). Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Italia dei Valori sul provvedimento in esame, esprimendo soddisfazione per il ritiro della richiesta di sopprimere il comma 4; tale ritiro avrebbe comportato l'abrogazione delle sanzioni previste per la violazione della normativa. Era importante per noi che il testo del provvedimento mantenesse la disciplina sanzionatoria non perché siamo una forza forcaiola o giustizialista, ma perché riteniamo che il provvedimento, che tende a premiare le aziende italiane che lavorano in modo serio, deve saper sanzionare in modo altrettanto importante quelle che, invece, dovessero operare in modo scorretto, violando le regole del mercato e della concorrenza.

Abbiamo, quindi, apprezzato questo ripensamento e per questo – ripeto – voteremo convintamente a favore del disegno di legge.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Vorrei soltanto precisare che il ripensamento cui ha fatto riferimento la senatrice Bugnano è frutto di quella collaborazione che sempre esiste fra Governo e Parlamento. Infatti, la discussione che viene svolta nelle sedi parlamentari diventa oggetto di valutazione attenta da parte nostra.

IZZO (*PdL*). Preannuncio a nome del Gruppo del Partito della libertà il voto favorevole sul provvedimento in esame al quale abbiamo contribuito sperando di avere apportato delle modifiche migliorative rilevanti rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati.

La condivisione unanime che mi è parso di cogliere va nella giusta direzione: nel momento in cui ci ritroviamo a lavorare nell'interesse del Paese con serenità e non sollecitati dal furore del popolo certamente riusciamo ad ottenere risultati positivi.

Intendo quindi complimentarmi per il lavoro svolto dalla Commissione ed esprimere anche un ringraziamento al Governo nella sua totalità ma, soprattutto, al sottosegretario Alberti Casellati che, in maniera immediata rispetto ad osservazioni legittime che erano emerse, ha approfondito i contenuti del provvedimento prendendo poi atto delle ragioni che spingevano la Commissione a soprassedere.

Vorrei infine rispondere al senatore Monti che non mi sembra ci sia una divergenza di posizioni tra la struttura del Ministero ed il Ministro ed i Sottosegretari. La riprova è data dal fatto che il Ministero ha condiviso le osservazioni emerse dal Parlamento accettandole nella loro interezza.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione, vorrei esprimere un ringraziamento ai Gruppi parlamentari ed al relatore per il lavoro svolto, ricordando a tutti i membri della Commissione, ed in primo luogo a me stesso, che le istituzioni sono sì rappresentate dal Ministro *pro tempore* ma in primo luogo dal Ministero in sé. I funzionari possono essere più o meno bravi ed efficienti, ma essi rappresentano sempre le istituzioni che vanno sempre e comunque salvaguardate.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'ordine del giorno G/1930/100/10.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'ordine del giorno G/1930/100/10, presentato dal senatore Sangalli e da altri senatori.

È approvato.

(All'unanimità).

Passiamo all'esame degli articoli nel testo approvato in sede referente.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

(All'unanimità).

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

(All'unanimità).

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

(All'unanimità).

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

(All'unanimità).

Passiamo alla votazione finale.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato in sede referente, nella seduta del 3 marzo scorso, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

(All'unanimità).

I lavori terminano alle ore 14,15.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1930

di iniziativa dei deputati Reguzzoni, Versace, Calearo Ciman, Cota, Vietti, Fava, Lulli, Monai, Lussana, Montagnoli, Marco Carra, Munerato, Pini, Simonetti, Vico, Vignali, Alessandri, Allasia, Antonione, Armosino, Beltrandi, Bernardo, Biancofiore, Biasotti, Biava, Bitonci, Boccia, Bocciardo, Bonino, Boniver, Borghesi, Bragantini, Brigandì, Buonanno, Caldoro, Callegari, Cambursano, Caparini, Cazzola, Ceccacci Rubino, Centemero, Cesaro, Chiappori, Cicchitto, Ciccioli, Colaninno, Comaroli, Commercio, Consiglio, Crosio, Dal Lago, D'Amico, De Girolamo, De Luca, Della Vedova, Dell'Elce, Desiderati, Di Biagio, Di Cagno Abbrescia, Di Centa, Dima, Dozzo, Guido Dussin, Luciano Dussin, Fedriga, Fogliato, Follegot, Forcolin, Antonino Foti, Frassinetti, Fugatti, Galati, Garofalo, Gava, Germanà, Giammanco, Gibiino, Gidoni, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Golfo, Granata, Grimoldi, Iannaccone, Lanzarin, Lazzari, Lehner, Lo Monte, Lupi, Marantelli, Martinelli, Milanato, Minasso, Mistrello Destro, Misuraca, Laura Molteni, Nicola Molteni, Mottola, Murgia, Negro, Pagano, Paolini, Paroli, Pastore, Pelino, Peluffo, Perina, Pirovano, Polledri, Raineri, Raisi, Rivolta, Romele, Rondini, Sammarco, Speciale, Stagno D'Alcontres, Stradella, Strizzolo, Stucchi, Togni, Torazzi, Tortoli, Traversa, Vanalli, Volontè e Volpi.

«Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri»

ORDINE DEL GIORNO

G/1930/100/10

SANGALLI, ASTORE, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

la 10^a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri» (A.S. 1930);

premessi che:

il sistema di etichettatura obbligatoria previsto dal provvedimento in esame assicura la tracciabilità dei prodotti finiti ed intermedi del settore tessile, del settore della pelletteria e di quello calzaturiero, garantendo l'origine italiana dei prodotti immessi in commercio con la denominazione «Made in Italy»;

una più attenta tutela dei prodotti del settore tessile, della pelletteria e calzaturiero, attraverso la previsione di una specifica etichettatura, rappresenta un passo fondamentale per il rilancio e lo sviluppo dei predetti settori, oggi in sofferenza in conseguenza della crisi economica internazionale e della crescita dei prodotti contraffatti provenienti dall'estero;

impegna il Governo:

a favorire l'individuazione da parte dei privati di una rete di laboratori di prima istanza accreditati e preposti ai controlli di qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio e a salvaguardare la salute dei cittadini che utilizzino per la loro attività un manuale di corretta prassi di autocontrollo predisposto dal Ministero della salute, e la creazione di un laboratorio nazionale di seconda istanza.

ARTICOLI

Art. 1.

(Etichettatura dei prodotti e «Made in Italy»)

1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 6, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli che sono destinati alla vendita, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzino il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicurino la tracciabilità dei prodotti stessi.

2. Ai fini della presente legge, per «prodotto tessile» si intende ogni tessuto o filato, naturale, sintetico o artificiale, che costituisca parte del prodotto finito o intermedio destinato all'abbigliamento, oppure all'utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all'impiego quale materiale componente di prodotti destinati all'arredo della casa e all'arredamento, intesi nelle loro più vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero.

3. Nell'etichetta dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, l'impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni

specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.

4. L'impiego dell'indicazione «*Made in Italy*» è permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, come definite ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità.

5. Nel settore tessile, per fasi di lavorazione si intendono: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche di importazione.

6. Nel settore della pelletteria, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, il taglio, la preparazione, l'assemblaggio e la rifinitura compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.

7. Nel settore calzaturiero, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione della tomaia, l'assemblaggio e la rifinitura compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.

8. Ai fini della presente legge, per «prodotto conciario» si intende il prodotto come definito all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1966, n. 1112, che costituisca parte del prodotto finito o intermedio destinato all'abbigliamento, oppure all'utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all'impiego quale materiale componente di prodotti destinati all'arredo della casa e all'arredamento, intesi nelle loro più vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero. Le fasi di lavorazione del prodotto conciario si concretizzano in riviera, concia, riconcia, tintura – ingrasso – rifinitura.

9. Nel settore dei divani, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione del poliuretano, l'assemblaggio dei fusti, il taglio della pelle e del tessuto, il cucito della pelle e del tessuto, l'assemblaggio e la rifinitura compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.

10. Per ciascun prodotto di cui al comma 1, che non abbia i requisiti per l'impiego dell'indicazione «*Made in Italy*», resta salvo l'obbligo di etichettatura con l'indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.

Art. 2.

(Norme di attuazione)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa notifica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione «*Made in Italy*», di cui all'articolo 1, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante disposizioni volte a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, con cui provvede, in particolare:

a) all'individuazione delle autorità sanitarie competenti per i controlli e per la vigilanza sulla qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche attraverso l'effettuazione di analisi chimiche, al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanze vietate dalla normativa vigente e ritenute dannose per la salute umana;

b) al riconoscimento, attraverso l'introduzione di disposizioni specifiche, delle peculiari esigenze di tutela della qualità e dell'affidabilità dei prodotti per i consumatori, anche al fine della tutela della produzione nazionale, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero;

c) all'individuazione dei soggetti preposti all'esecuzione dei controlli e delle relative modalità di esecuzione;

d) a stabilire l'obbligo della rintracciabilità dei prodotti tessili e degli accessori destinati al consumo in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è aggiornato ogni due anni sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità.

4. All'attuazione dei controlli di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

(Misure sanzionatorie)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. Si applicano il sequestro e la confisca delle merci.

2. L'impresa che violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 70.000 euro. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno.

3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse reiteratamente si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. Qualora le violazioni siano commesse attraverso attività organizzate, si applica la pena della reclusione da tre a sette anni.

Art. 4.

(Efficacia delle disposizioni degli articoli 1 e 3)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 acquistano efficacia dal 1° ottobre 2010.

